



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Via Chopin, n° 3
37029 San Pietro in Cariano (VR)

tel. 045-6832111

fax 045-6801268

p. i. 00261520233

www.comune.sanpietroincariano.vr.it

protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it

sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 2 DEL 12/01/2021

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 12 gennaio al 31 marzo 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale Veneto n. 2130 del 23 ottobre 2012, recante la "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155". Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. l'Agglomerato Verona risulta inserito nella zona IT0512;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

ATTESO CHE:

1. nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 11/8/2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino

Padano, il quale definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV ed è stata decisa la proroga del blocco della circolazione diesel euro 4 fino al 31/12/2020;

2. in data 28/9/2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali;

PRECISATO CHE il Comune di San Pietro in Cariano risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - **Livello di allerta 1 - arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **Livello di allerta 2 - rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTO il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTA la seduta del C.I.S in data 11/8/2020

VISTA la seduta T.T.Z. in data 28/9/2020;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1355 del 16 settembre 2020, con cui la Regione Veneto ha rimodulato dal 01 ottobre 2020 al 01 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco degli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo Bacino Padano;

VISTO che la Regione Veneto con nota n.402965 del 29 dicembre 2020 ha comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 2020 ha approvato, in linea con la Regione Emilia Romagna e Lombardia, la rimodulazione all'11 gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi omologati euro 4 diesel;

VISTA la seduta del T.T.Z. del 5 gennaio 2021;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente del 7 gennaio 2021 Registro Ufficiale U.0000237.07-01-2021;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto n.1 dell'08 gennaio 2021, con la quale è stato disposto il deferimento del termine, indicato dalla D.G.R.V. n.1898/2020, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID -19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs 1/2018;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTA la D.G.R. 1047/2015 – Aggiornamenti alla D.G.R. 1338/2013 per introduzione nuovo ISEE;

VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. Divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **nel periodo compreso tra il 12 gennaio e il 31 marzo 2021** dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a autoservizi e trasporti pubblici;
 - 1.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e**

giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nel periodo compreso tra il 12 gennaio ed il 31 marzo 2021, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 2.7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nel periodo compreso tra il 12 gennaio ed il 31 marzo 2021, per le seguenti categorie di veicoli:**
- 3.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.7. limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 3.8. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione:

Le disposizioni prescritte ai punti n. 1 e 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i tratti di strade provinciale ricadenti nel territorio comunale di San Pietro in Cariano, di seguito meglio dettagliati:

S.P. 1 tangenziale (trattasi dell'ultimo tratto della tangenziale che dal casello autostradale di Verona Nord arriva fino a San Pietro in Cariano. La strada è di proprietà provinciale dallo svincolo SS12 di Balconi di

Pescantina, fino alla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33);

S.P. n. 4 della Valpolicella (trattasi della strada provinciale che inizia sul confine del territorio fra Comuni di Negrar e Verona, a sud dell'abitato di Arbizzano di Negrar e si sviluppa fino a Sant'Ambrogio di Valpolicella, attraversando gli abitati di Arbizzano, Santa Maria di Negrar, Pedemonte, San Floriano, San Pietro in Cariano, Bure, Gargagnago, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Domegliara);

S.P. n. 33 del Pastello (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dalla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33 – fino all'abitato di Fumane e anche oltre);

S.P. 34 Della Valgatarà (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dall'intersezione semaforizzata con la SP4, nell'abitato di San Floriano, in direzione del Comune di Marano di Valpolicella e anche oltre, fino all'innesto sulla SP 12, nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo);

S.P. 1/A del Brennero (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dallo svincolo SS12-SP1-SP1/A, a nord dell'abitato di Balconi di Pescantina, in direzione Verona/Parona attraversando gli abitati di Balconi di Pescantina, Settimo di Pescantina, Nassar, fino a Parona);

5. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 32 del 19.10.2020, emessa per le medesime finalità.

6. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III – titolato "DEI VEICOLI" del Nuovo Codice Della Strada:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) - 3);
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) autovetture con targa estera, purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1^a fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- k) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

- l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4);
- m) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, muniti di titolo autorizzatorio;
- q) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- r) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- s) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- t) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- u) veicoli dei medici/paramedici/tecnici/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- v) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- w) veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- z) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- aa) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- bb) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- cc) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- dd) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- ee) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a €16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità;
- ff) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
- gg) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;
- hh) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa.
- ii) veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella

fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

- jj) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso);
- kk) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- ll) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sull'autocertificazione), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **nel periodo dal 12 gennaio al 31 marzo 2021**, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste,

ed inoltre

INVITA

- 1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- 2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- 3. a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle

- a) *E.2 - Uffici e assimilabili;*
 - b) *E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;*
 - c) *E.5 - Attività commerciali e assimilabili;*
 - d) *E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili (ord biomasse)*
4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
- a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde:

1. **Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore:** la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo)

- 2. Condizioni di rientro al livello verde:** il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:
- 2.1** La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2** Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
- 3. ARPAV,** al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.


Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.


IL SINDACO
(Ing. Gerardo Zantedeschi)

Allegati:

Allegato A: specifica omologazioni dei veicoli (per altre definizioni fare riferimento al testo del codice della strada, reperibile agevolmente su internet. Coloro che non hanno disponibilità di internet possono fare riferimento al Comando della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano);

Allegato B: Titolo Autorizzatorio (Autocertificazione)

ALLEGATO A

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli.

AUTOVETTURE E AUTOCARRI

pre-Euro 1 (immatricolati entro il 31.12.1992):

indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel": questi veicoli saranno compresi nei provvedimenti di limitazione della circolazione; generalmente si tratta di modelli immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

Principali Direttive pre Euro 1: 70/ 220/CEE - 74/290/ CEE - 77/102/CEE - 78/665/CEE - 83/351/CEE - 84/424/CEE - 88/76/CEE - 88/436/CEE - 89/491/CEE - 89/458/CEE

Euro 1 (immatricolati a partire dal 01.01.1993):

indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59 che ha introdotto l'obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l'alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993, a seguito di ciò per tutte le autovetture immatricolate in Italia alimentate a benzina e a gasolio, rispettivamente dal 1/1/1993 e dal 1/7/1994 è richiesta la conformità alle seguenti direttive.

Principali Direttive Euro 1: 91/441 CEE - 91/542 CEE punto 6.2.1.A - 93/59 CEE

Euro 2 (immatricolati a partire dal 01.01.1997):

indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. E' in vigore dal 1 gennaio 1997, mentre per i veicoli commerciali leggeri benzina o diesel e per i fuoristrada è in vigore dal 1 ottobre 1998.

Principali Direttive Euro 2: 91/542 CEE punto 6.2.1.B - 94/12 CEE - 96/1 CEE - 96/44 CEE - 96/69 CE - 98/77 CE

Euro 3 (immatricolati a partire dal 01.01.2001):

indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. E' obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.

Principali Direttive Euro 3: 98/69 CE - 98/77 CE rif. 98/69 CE - 1999/96 CE - 1999/102 CE rif. 98/69 CE - 2001/1 CE rif. 98/69 CE - 2001/27 CE - 2001/100 CE A - 2002/80 CE A - 2003/76 CE A

Euro 4 (immatricolati a partire dal 01.01.2006)

indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono molti veicoli recenti che rispettano la normativa EURO 4.

Principali Direttive Euro 4: 98/69 CE B - 98/77 CE rif. 98/69 CE B - 1999/96 CE B - 1999/102 CE rif. 98/69 CE B - 2001/1 CE rif. 98/69 CE B - 2001/27 CE B - 2001/100 CE B - 2002/80 CE B - 2003/76 CE B

Nota: il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B o della dicitura stage 2005.

Euro 5 (immatricolati a partire dal 01.09.2009)

indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1 settembre 2009.

La vostra auto è una Euro 5 se sul libretto di circolazione compare una delle seguenti sigle:

- 99/96 CE fase III oppure riga B2 o C
- 2001/27 CE rif. 99/96 riga B2 oppure riga C
- 2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga B2 oppure riga C
- 2005/55 CE B2
- 2006/51 CE rif. 2005/55 CE B2 oppure riga C

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Euro 1: Ciclomotori e motocicli: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Euro 2: Ciclomotori: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II. Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Euro 3: conforme alla direttiva 2002/51/CE

DOVE GUARDARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Per sapere a quale categoria appartiene il mezzo, è necessario controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

Autovetture e autocarri

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni, è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.

Sulla carta di circolazione di **vecchio tipo** l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2.

Per le vetture **nuove di fabbrica** immatricolate tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1 gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuove solo vetture omologate secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Per i veicoli **nuovi immatricolati** prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile.

Se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".

Motoveicoli e ciclomotori

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive.

Su quella di **vecchio tipo** l'indicazione si trova nel riquadro 2.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art.47

Classificazione internazionale veicoli a motore

— categoria L1: veicoli a due ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm³ e la cui velocità massima di costruzione non supera i 50 km/h;

— categoria L2: veicoli a tre ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm³ e la cui velocità massima di costruzione non supera i 50 km/h;

— categoria L3: veicoli a due ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione supera i 50 km/h;

— categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione supera i 50 km/h;

— categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione supera i 50 km/h;

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote;

— categoria M1: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del Conducente;

— categoria M2: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del Conducente e massa massima non superiore a 5 t;

— categoria M3: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci con almeno quattro ruote;

— categoria N1: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t;

— categoria N2: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

— categoria N3: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 t;

ALLEGATO B – TITOLO AUTORIZZATORIO
AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

per il transito nel/i Comune/i di _____,

così come previsto dalle deroghe nelle ordinanze di limitazione al traffico in vigore.

Il sottoscritto, Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ e

residente a _____ in via _____

telefono n. _____

in nome proprio

in qualità di legale rappresentante della Ditta: _____

con sede a _____ in via _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

che il veicolo targato _____ sta circolando in deroga alle limitazioni al traffico nel/i

Comune/i di _____ per la seguente motivazione

(vedere punto n. 6 dell'ordinanza dove si parla di "titolo autorizzatorio"): _____

1. Luogo di partenza del veicolo _____

2. Data di partenza del veicolo _____ Ora di partenza del veicolo _____

3. Luogo di destinazione del veicolo _____

4. SOLO per chi accompagna bambini/ragazzi agli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado (NO SCUOLE SUPERIORI), indicare di seguito gli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi: ora di ingresso _____ - ora di uscita _____

Luogo di compilazione _____

Data _____

Firma del dichiarante